

CONSORZIO DI BONIFICA N° 9

"Valle del Liri"

CASSINO

STATUTO

CONSORZIO DI BONIFICA

N°9

"Valle del Liri"

CASSINO

(ISTITUITO CON DPR N° 1288 DEL 5 LUGLIO 1950)

S T A T U T O

(Articolo 27 LR 21 gennaio 1984 n° 4)

(Testo integrato ed adeguato ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi regionali 11 dicembre 1998 n° 53 e 10 maggio 2001 n° 10)

sommario

CAPO I	5
natura giuridica - sede - fini - comprensorio - perimetro	5
articolo 1 (natura giuridica e sede)	5
articolo 2 (finalità)	5
articolo 3 (comprensorio consortile).....	6
articolo 4 (perimetro del comprensorio e di contribuenza)	8
CAPO II.....	10
organi del consorzio	10
articolo 5 (organi del consorzio)	10
sezione 1 [^] - l'assemblea dei consorziati.....	10
articolo 6 (assemblea)	10
articolo 7 (elenco degli aventi diritto al voto)	11
articolo 8 (esercizio del diritto di voto).....	11
articolo 9 (pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto).....	11
articolo 10 (reclami)	11
articolo 11 (convocazione dell'assemblea).....	12
articolo 12 (comunicazione agli aventi diritto al voto).....	12
articolo 13 (costituzione dei seggi).....	12
articolo 14 (determinazione dei componenti il consiglio di amministrazione).....	12
articolo 15 (lista dei candidati - schede per le votazioni).....	13
articolo 16 (votazioni)	14
articolo 17 (scrutinio)	15
articolo 18 (validità ed efficacia delle votazioni)	15
articolo 19 (reclami)	15
articolo 20 (cause di ineleggibilità).....	15
sezione 2 [^] - il consiglio	17
articolo 21 (composizione)	17
articolo 22 (funzioni e competenze).....	17
articolo 23 (convocazioni).....	18
sezione 3 [^] - comitato esecutivo	20
articolo 24 (composizione)	20
articolo 25 (funzioni)	20
articolo 26 (provvedimenti d'urgenza).....	21
articolo 27 (convocazione).....	21

sezione 4 [^] - presidente - vice presidente	22
articolo 28 (funzioni del presidente)	22
articolo 29 (funzioni del vice-presidente).....	22
sezione 5 [^] - disposizioni comuni.....	23
articolo 30 (accettazione delle cariche)	23
articolo 31 (rinuncia alle cariche).....	23
articolo 32 (durata delle cariche)	23
articolo 33 (inizio e scadenza delle cariche).....	23
articolo 34 (dimissione dalle cariche).....	24
articolo 35 (decadenza dalle cariche)	24
articolo 36 (vacanza dalle cariche).....	24
articolo 37 (rimborso spese).....	24
articolo 38 (validità delle adunanze).....	25
articolo 39 (segreteria organi consorziali)	25
articolo 40 (astensioni).....	25
articolo 41 (votazioni)	25
articolo 42 (verbali adunanze)	25
articolo 43 (pubblicazione deliberazioni).....	26
articolo 44 (ricorso avverso le deliberazioni).....	26
articolo 45 (copia deliberazioni)	26
sezione 6 [^] - collegio dei revisori dei conti.....	27
articolo 46 (costituzione - funzioni - durata)	27
sezione 7 [^] - amministrazione.....	29
articolo 47 (struttura operativa)	29
articolo 48 (gestione patrimoniale e finanziaria)	29
sezione 8 [^] - riparto della contribuenza.....	29
articolo 49 (classifica provvisoria e definitiva)	29
articolo 50 (ruoli di contribuenza).....	30
articolo 51 (riscossione contributi).....	30
articolo 52 (servizio di tesoreria)	30

CAPO I

NATURA GIURIDICA - SEDE - FINI - COMPENSORIO - PERIMETRO

Articolo 1 (Natura giuridica e sede)

Il Consorzio di bonifica n° 9 "Valle del Liri", è costituito ai sensi della legge regionale 21 gennaio 1984 n° 4, modificata ed integrata dalla legge regionale 7 ottobre 1994 n° 50, la cui delimitazione territoriale è definita dalla deliberazione Consiglio Regionale n° 754/1993 è retto dal presente Statuto.

Il consorzio, ente di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 59 del RD 13 febbraio 1933 n° 215 originariamente istituito con decreto del Presidente della Repubblica n° 1288 in data 5 luglio 1950, ha sede in Cassino (Frosinone) alla Via G.B. Vico n° 6.

Articolo 2 (Finalità)

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali, a fini economici e sociali, nell'ambito della complessiva opera di programmazione incidente sul territorio e sugli insediamenti umani ivi stabiliti.

In particolare provvede:

- a) Ad assicurare la sua partecipazione all'elaborazione dei piani territoriali ed urbanistici nonché dei piani e programmi di difesa dell'ambiente contro gli inquinamenti.
- b) Alla progettazione e all'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, delle opere idrauliche e delle opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici non classificati facenti parte integrante del sistema di bonifica e d'irrigazione e d'ogni altra opera pubblica d'interesse del consorzio, ivi comprese l'ultimazione, il completamento funzionale e l'estendimento delle opere irrigue e di quelle d'accumulo d'acque aventi funzione anche di difesa del suolo da esondazioni, quelle di provvista e di distribuzione d'acqua per usi plurimi, quelle di ravvenamento delle falde sotterranee e di regolazione e salvaguardia della qualità e quantità dei corsi d'acqua superficiali, nonché il ripristino, l'adeguamento e l'ammodernamento delle esistenti opere idrauliche di competenza dello Stato, della Regione o d'altri enti territoriali, affidate in concessione, salvo quanto previsto dall'articolo 34 della legge regionale 11 dicembre 1998 n° 53.
- c) Alla manutenzione e all'esercizio delle opere di cui alla precedente lettera b).
- d) A contribuire all'azione pubblica, per la tutela delle acque destinate all'irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica, nonché a concorrere ad individuare lo stato e le eventuali fonti d'inquinamento e le opere e le azioni da attuare per il monitoraggio delle acque.
- e) Al riutilizzo, in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati, dei reflui provenienti dalla depurazione e dal disinquinamento delle acque, collaborando al completamento della depurazione.
- f) Ad esercitare le funzioni previste per i consorzi d'utilizzazione idrica in armonia con le direttive dell'Autorità di bacino, sotto l'osservanza e con i benefici delle relative leggi speciali, nonché a collaborare con le Autorità ed i soggetti gestori del servizio idrico integrato.

- g) A concorrere - ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 152/1999 - in collaborazione con gli enti pubblici e privati, alla realizzazione d'azioni di salvaguardia ambientale, di risanamento e depurazione delle acque - anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.
- h) All'assistenza ai consorziati nella trasformazione degli orientamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze.
- i) A coordinare le iniziative a carattere territoriale, inerenti lo scolo delle acque e la gestione della risorsa idrica, anche per quanto attiene la realizzazione delle opere aziendali e interaziendali, curandone eventualmente anche la progettazione e la direzione lavori.
- j) A coordinare gli interventi conseguenti a calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche.
- k) A realizzare e/o gestire mediante convenzione con gli enti locali competenti nello specifico settore, gli impianti e le opere civili infrastrutturali aventi comunque attinenza con l'azione di bonifica sul territorio.
- l) Concorrere alla preparazione del piano regionale per l'esecuzione delle opere di bonifica, dando particolare rilievo alle finalità agricole e a quelle della vita rurale, curando l'attuazione per la parte di propria competenza, dei programmi d'intervento annuali e pluriennali e tenendone informato l'organo regionale competente.
- m) Ad assumere, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione, tenendo distinte le rispettive gestioni, le funzioni di consorzio di miglioramento fondiario sotto l'osservanza delle relative leggi speciali.
- n) A partecipare ad enti, società ed associazioni la cui attività riveste interesse per la bonifica e per l'irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell'ambiente.
- o) Ad organizzare e promuovere, in collaborazione con gli altri enti pubblici e privati interessati, attività di sviluppo socio-economico finalizzate alla promozione, organizzazione ed attuazione di progetti di difesa idrogeologica e per lo sviluppo del territorio con particolare riferimento alla promozione dei patti territoriali.
- p) Ad ogni altra azione per la protezione del suolo, per la salvaguardia dell'ambiente, per la tutela e l'uso plurimo delle acque.

Articolo 3 (Compensorio consortile)

Il compensorio del Consorzio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n° 1112 del 31 gennaio 1990, ha una superficie totale di Ha 140.667 che ricade nei seguenti Comuni della provincia di Frosinone:

N°	COMUNE	SUPERFICIE TOTALE (Ha)	SUPERFICIE RICADENTE (Ha)	PERCENTO
1.	Acquafondata	2.525,000	2.525,000	100,00
2.	Aquino	1.923,000	1.923,000	100,00
3.	Arce	3.950,000	3.950,000	100,00
4.	Arnara	1.233,000	1.233,000	100,00
5.	Atina	2.980,000	2.980,000	100,00
6.	Belmonte Castello	1.425,000	1.425,000	100,00
7.	Casalattico	2.834,000	2.834,000	100,00
8.	Casalvieri	2.256,000	1.100,000	48,76
9.	Cassino	8.059,273	8.059,000	100,00
10.	Castro dei Volsci	2.789,000	2.789,000	100,00
11.	Castrocielo	5.824,000	5.824,000	100,00
12.	Ceccano	6.043,000	4.500,000	74,47
13.	Ceprano	3.793,000	3.793,000	100,00
14.	Cervaro	3.814,000	3.814,000	100,00
15.	Col felice	1.421,000	1.421,000	100,00
16.	Colle San Magno	4.466,000	4.466,000	100,00
17.	Esperia	10.875,000	10.875,000	100,00
18.	Falvaterra	1.277,000	1.277,000	100,00
19.	Pastena	4.202,000	4.202,000	100,00
20.	Picinisco	6.202,000	6.202,000	100,00
21.	Pico	3.264,000	3.264,000	100,00
22.	Piedimonte San Germano	1.688,000	1.688,000	100,00
23.	Pignataro Interamna	2.456,000	2.456,000	100,00
24.	Pofi	3.071,000	3.071,000	100,00
25.	Pontecorvo	8.824,000	8.824,000	100,00
26.	Ripi	3.143,000	3.143,000	100,00
27.	Rocca d'Arce	1.179,000	1.179,000	100,00
28.	Roccasecca	4.296,000	4.296,000	100,00
29.	San Biagio Saracinisco	3.106,000	3.106,000	100,00
30.	San Giorgio a Liri	1.547,000	1.547,000	100,00
31.	San Giovanni Incarico	2.463,000	2.463,000	100,00
32.	Sant'Ambrogio sul Garigliano	895,000	895,000	100,00
33.	Sant'Andrea del Garigliano	1.686,000	1.686,000	100,00
34.	Sant'Apollinare	1.702,000	1.702,000	100,00
35.	Sant'Elia Fiumerapido	3.966,000	3.966,000	100,00
36.	San Vittore del Lazio	2.712,000	2.712,000	100,00
37.	Strangolagalli	1.047,000	1.047,000	100,00
38.	Terelle	3.167,000	3.167,000	100,00
39.	Torrice	1.817,000	1.817,000	100,00
40.	Vallemaio	1.953,000	1.953,000	100,00
41.	Vallerotonda	5.965,000	5.965,000	100,00
42.	Villa Latina	1.702,000	1.702,000	100,00
43.	Villa Santa Lucia	1.721,000	1.721,000	100,00
44.	Viticcuso	2.105,000	2.105,000	100,00
		143.366,273	140.667,000	98,12

Articolo 4 (Perimetro del comprensorio e di contribuenza)

Il perimetro del comprensorio del Consorzio, come esattamente delimitato dalla deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio 22 luglio 1993 n° 754, individuato nella cartografia in essa allegata, segue i sottoindicati confini.

Partendo dal confine regionale tra il Lazio e la Campania, a confine tra il territorio comunale di Sant'Andrea del Garigliano e Castelforte.

Mantenendo costantemente la linea di confine con la regione Campania, si snoda fino alla confluenza tra il fiume Gari ed il fiume Liri.

Proseguendo sempre verso nord-est, il limite di comprensorio coincide con i confini dei comuni di Cassino, Cervaro, Vallerotonda, San Vittore del Lazio, Viticuso e Acquafondata con la regione Campania ed il Molise fino a monte Passero; segue poi la linea di displuvio del detto monte fino all'incontro con il confine del comune di San Biagio Saracinisco e lo segue fino alla cima del monte Meta a confine tra la regione Lazio e la regione del Molise.

Da questo punto, la delimitazione continua verso nord, tra i confini dei territori comunali di Picinisco e Settefrati, tra Picinisco e Gallinaro, tra Atina e Gallinaro, tra Atina e Alvito, tra Casalvieri e Vicalvi, prosegue lungo la strada per la località Fallena e Roselli fino al comune di Casalvieri, attraverso lo stesso territorio a confine con il comune di Casalattico e tra Casalattico ed Arpino per proseguire ancora tra i confini dei comuni di Casalattico e Santopadre, Colle San Magno e Santopadre, Rocca d'Arce e Fontana Liri, Arce e Fontana Liri, Arce e Monte San Giovanni Campano, Strangolagalli e Monte San Giovanni Campano, Strangolagalli e Boville Ernica, Ripi e Boville Ernica, Torrice e Veroli, fino al punto estremo a nord tra i confini dei territori comunali di Frosinone, Veroli e Torrice.

La delimitazione prosegue verso ovest, a confine tra i comuni di Torrice e Frosinone, tra Amara e Frosinone, tra Ceccano e Frosinone, lambendo la strada che da Frosinone porta a Ceccano, sfiorando a sud il centro abitato di Ceccano.

Il perimetro si estende verso sud-ovest dall'intersezione tra i confini comunali di Ceccano e Giuliano di Roma e la strada che da Ceccano porta a Giuliano di Roma; prosegue con il confine tra il territorio di Ceccano e Giuliano di Roma, tra Ceccano e Villa Santo Stefano, tra Castro dei Volsci e Villa Santo Stefano, tra Castro dei Volsci ed Amaseno, tra Castro dei Volsci e Vallecorsa fino al punto di confine tra i territori comunali di Castro dei Volsci, Vallecorsa e Lenola.

Da questo punto di confine, il limite consortile, proseguendo verso sud, si snoda a confine tra il comune di Castro dei Volsci e Lenola, Pastena e Lenola, Pico e Lenola, Pico e Campo di Mele, Pontecorvo e Campo di Mele, Esperia e Campo di Mele, Esperia ed Itri, Esperia e Formia, Esperia e Spigno Saturnia, Esperia ed Ausonia, Esperia e Castelnuovo Parano, San Giorgio a Liri e Castelnuovo Parano, Vallemaio e Coreno Ausonio, Vallemaio e Castelforte, Sant'Andrea del Garigliano e Castelforte fine del confine regionale fra il Lazio e Campania.

Il perimetro di contribuenza consortile ha una superficie di Ha 58.318,25,53, coincidente con il limite del numero dei fogli di mappa, come specificato nella tabella che segue:

N°	Comune	Perimetro comprensorio			Perimetro contribuenza	
		N° fogli	Ha totali	Ha ricadenti	N° fogli	Ha imposizione
1.	Acquafondata	14	2.525,000	2.525,000	0	0
2.	Aquino	24	1.923,000	1.923,000	24	1.847,8282
3.	Arce	39	3.950,000	3.950,000	34	3.427,1207
4.	Amara	13	1.233,000	1.233,000	0	0
5.	Atina	29	2.980,000	2.980,000	18	1.553,8881
6.	Belmonte Castello	11	1.425,000	1.425,000	11	1.387,6343
7.	Casalattico	22	2.834,000	2.834,000	0	0
8.	Casalvieri	18	2.256,000	1.100,000	7	923,9766
9.	Cassino	90	8.059,273	8.059,000	90	8.059,2730
10.	Castro dei Volsci	63	2.789,000	2.789,000	0	0
11.	Castrocielo	36	5.824,000	5.824,000	28	2.060,9878
12.	Ceccano	64	6.043,000	4.500,000	0	0
13.	Ceprano	39	3.793,000	3.793,000	7	587,8234
14.	Cervaro	38	3.814,000	3.814,000	38	3.183,7296
15.	Col felice	11	1.421,000	1.421,000	8	1.205,1074
16.	Colle San Magno	31	4.466,000	4.466,000	0	0
17.	Esperia	63	10.875,000	10.875,000	13	409,4815
18.	Falvaterra	12	1.277,000	1.277,000	0	0
19.	Pastena	32	4.202,000	4.202,000	0	0
20.	Picinisco	36	6.202,000	6.202,000	27	3.654,4465
21.	Pico	26	3.264,000	3.264,000	0	0
22.	Piedimonte San Germano	21	1.688,000	1.688,000	21	1.688,1041
23.	Pignataro Interamna	25	2.456,000	2.456,000	25	2.329,6251
24.	Pofi	32	3.071,000	3.071,000	0	0
25.	Pontecorvo	78	8.824,000	8.824,000	55	5.334,2255
26.	Ripi	34	3.143,000	3.143,000	0	0
27.	Rocca d'Arce	13	1.179,000	1.179,000	0	0
28.	Roccasecca	49	4.296,000	4.296,000	40	3.133,2180
29.	San Biagio Saracinisco	22	3.106,000	3.106,000	22	3.036,5784
30.	San Giorgio a Liri	15	1.547,000	1.547,000	7	485,0482
31.	San Giovanni Incarico	24	2.463,000	2.463,000	17	1.517,1254
32.	Sant'Ambrogio sul Garigliano	9	895,000	895,000	5	313,3588
33.	Sant'Andrea del Garigliano	15	1.686,000	1.686,000	0	0
34.	Sant'Apollinare	15	1.702,000	1.702,000	9	813,3074
35.	Sant'Elia Fiumerapido	30	3.966,000	3.966,000	30	3.965,6157
36.	San Vittore del Lazio	19	2.712,000	2.712,000	6	521,5448
37.	Strangolagalli	11	1.047,000	1.047,000	0	0
38.	Terelle	23	3.167,000	3.167,000	0	0
39.	Torrice	18	1.817,000	1.817,000	0	0
40.	Vallemaio	19	1.953,000	1.953,000	0	0
41.	Vallerotonda	49	5.965,000	5.965,000	34	3.512,2764
42.	Villa Latina	16	1.702,000	1.702,000	16	1.646,0301
43.	Villa Santa Lucia	20	1.721,000	1.721,000	20	1.720,9003
44.	Viticuso	20	2.105,000	2.105,000	0	0
		1.288	143.366,273	140.667,000	612	58.318,2553

CAPO II ORGANI DEL CONSORZIO

Articolo 5 (Organi del consorzio)

- a) L'assemblea dei consorziati.
- b) Il Consiglio di amministrazione.
- c) Il Comitato esecutivo.
- d) Il Presidente.
- e) Il Collegio dei revisori dei conti.

SEZIONE 1^a - L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Articolo 6 (Assemblea)

L'assemblea dei consorziati è costituita dai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, nonché dai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, dagli affittuari, dai conduttori degli stessi, che, per l'obbligo derivante da norma di legge o da contratto siano tenuti a pagare i contributi consortili unitamente ai proprietari o in luogo di questi, e, che, ai sensi del 2° comma dell'art. 18 della legge regionale 21 gennaio 1984 n° 4 e successive modificazioni, abbiano effettuato richiesta di iscrizione nel catasto consortile e nei ruoli di contribuenza.

L'assemblea dei consorziati si riunisce per eleggere i propri rappresentanti per la costituzione del Consiglio di amministrazione.

L'elettorato attivo e passivo compete ad ogni componente dell'Assemblea che sia maggiorenne, che goda dei diritti civili e che sia in regola con il pagamento dei contributi consortili.

Per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per le persone giuridiche dai rappresentanti o procuratori all'uopo nominati, per i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dalla maggioranza di proprietà.

La delega di cui al precedente comma deve essere conferita con atto scritto, autenticato da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza del delegato, ovvero da funzionari del Consorzio all'uopo delegati dal Presidente.

In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il primo intestatario della corrispondente partita catastale risultante dai registri del Consorzio.

Per l'esercizio del diritto di voto a mezzo di rappresentanti indicati nei precedenti quarto e quinto comma, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio a cura degli interessati, non oltre il ventesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'assemblea dei consorziati.

Articolo 7 (Elenco degli aventi diritto al voto)

Il Consorzio con deliberazione del Comitato esecutivo provvede, sulla base dei ruoli di contribuenza relativi all'anno precedente alla data della deliberazione di indizione delle elezioni e dai dati risultanti dal catasto consortile, alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto.

L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio stesso.

L'elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:

- Le generalità;
- L'ammontare del contributo iscritto al ruolo;
- L'indicazione della sezione di contribuenza di appartenenza di cui al successivo art. 14;
- L'indicazione del seggio presso il quale deve essere esercitato il diritto di voto.

Articolo 8 (Esercizio del diritto di voto)

Ciascun componente dell'assemblea ha diritto ad un solo voto che è uguale, personale e non delegabile e che è esercitato nell'ambito della sezione di appartenenza.

Il consorziato, iscritto in più sezioni, esercita il proprio diritto in una soltanto delle sezioni, che deve essere dallo stesso consorziato indicata quindici giorni prima del termine previsto dallo statuto per l'approvazione delle liste degli aventi diritto al voto. Trascorso infruttuosamente tale termine il consorzio iscrive il consorziato nella sezione in cui il consorziato stesso risulta maggior contribuente.

Articolo 9 (Pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto)

La deliberazione del Comitato esecutivo di approvazione dell'elenco dovrà essere pubblicata oltretutto nell'albo consortile, anche nell'albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Durante lo stesso periodo, dovrà essere depositato nell'albo pretorio di ogni Comune ricadente nel comprensorio uno stralcio dell'elenco con l'indicazione degli aventi diritto al voto con proprietà ricadente nel singolo Comune. Per lo stesso periodo l'elenco generale dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio.

Dall'avvenuto deposito dovrà essere data contemporanea notizia mediante affissione, nei comuni e nelle frazioni, di apposito manifesto, nel quale dovranno essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.

Nel manifesto dovrà essere riportato il testo degli articoli 6, 7 e 8 del presente statuto.

Articolo 10 (Reclami)

I reclami contro le risultanze dell'elenco debbono essere diretti al Comitato esecutivo e inviati, mediante raccomandata con r.r. presso la sede del Consorzio, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Il Comitato esecutivo, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le

conseguenti variazioni all'elenco. Tali decisioni sono comunicate ai ricorrenti con raccomandata r.r.

Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui ai commi quarto e quinto del precedente art. 6, il Comitato esecutivo approva definitivamente l'elenco degli aventi diritto al voto, previa introduzione delle generalità dei votanti, ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti, e dispone gli stralci dell'elenco per ciascun seggio elettorale.

Articolo 11 (Convocazione dell'assemblea)

La convocazione dell'Assemblea dei consorziati è fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione mediante manifesto murale da applicarsi nell'albo consorziale, nei Comuni e nelle frazioni, almeno trenta giorni prima di quella fissata per l'assemblea.

L'affissione di tale manifesto sarà ripetuta almeno sette giorni prima di quella fissata per l'assemblea.

In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora d'inizio e termine delle votazioni, nonché la sede dei seggi elettorali; sarà altresì riportato il testo degli articoli 6, 8 e 14.

Nelle due settimane prima della data di votazione, sarà pubblicato un avviso su quotidiani di larga diffusione locale, per due volte - a distanza di almeno cinque giorni l'uno dall'altro - nel quale, con le comunicazioni relative alla sede, alla data e alle ore della votazione, si farà richiamo, per particolari dettagli, al manifesto murale.

L'assemblea ha luogo normalmente ogni 5 anni, entro il mese di novembre, sempreché siano trascorsi trenta giorni dall'ultima comunicazione delle decisioni del Comitato esecutivo riguardo alla formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto, regolata al penultimo comma dell'articolo 10.

Articolo 12 (Comunicazione agli aventi diritto al voto)

Entro il termine di trenta giorni antecedente la data fissata per le elezioni, il Presidente del consorzio - in conformità di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 11 dicembre 1998 n° 53 e successive modificazioni e integrazioni - a mezzo di apposito avviso da recapitarsi ad ogni avente diritto al voto, darà notizia della data di svolgimento delle elezioni, dell'ora di inizio e del termine delle votazioni medesime, della sede del seggio elettorale, della sezione di appartenenza, nonché delle norme di cui all'articolo 16 dello statuto, del quale si riporterà il testo.

Articolo 13 (Costituzione dei seggi)

Con propria deliberazione il Comitato esecutivo stabilirà il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali nominando per ciascuno di essi il Presidente, due scrutatori ed un segretario.

Articolo 14 (Determinazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione)

I membri elettivi del Consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 21, 1° comma, sono eletti tra gli aventi diritto al voto.

Ai fini dell'elezione, gli aventi diritto al voto sono raggruppati in quattro sezioni distinte, in relazione alla contribuzione delle quali, tre riservate ai titolari di immobili a destinazione agricola.

Alla prima sezione, appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile agricola totale ed il numero totale delle ditte agricole consorziate.

Alla terza sezione, appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuzione consortile agricola totale decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati di prima sezione ed il numero totale delle ditte agricole contribuenti, decurtato dal numero di ditte appartenenti della prima sezione.

Alla seconda sezione appartengono i consorziati non appartenenti alla prima e terza sezione.

La quarta sezione è riservata ai proprietari di immobili a destinazione non agricola.

Alle sezioni di contribuzione dei titolari di immobili a destinazione agricola sono assegnati nove consiglieri da eleggere.

Il numero di consiglieri da attribuire a ciascuna delle prime tre sezioni è direttamente proporzionale al rispettivo carico contributivo.

In tale conteggio potranno effettuarsi i necessari arrotondamenti all'unità, per difetto o per eccesso.

Alla sezione di contribuzione dei titolari di immobili a destinazione non agricola è assegnato un consigliere da eleggere.

L'elezione del Consiglio di amministrazione si svolge separatamente e contemporaneamente per le quattro sezioni.

Articolo 15 (Lista dei candidati - schede per le votazioni)

Le votazioni avvengono soltanto a scrutinio segreto.

Dovranno predisporre schede differenziate per ogni sezione di contribuzione.

Le schede di votazione, debitamente timbrate, dovranno essere consegnate al Presidente del seggio che, prima dell'inizio delle votazioni, controllerà insieme agli scrutatori, il numero di esse, facendone menzione nel verbale di cui all'art. 17.

Gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto, possono presentare liste di candidati per ciascuna sezione di appartenenza scelti fra i consorziati iscritti all'elenco stesso e nell'ambito della stessa sezione, ivi compresi i legali rappresentanti delle persone giuridiche.

Il numero dei candidati compresi in ciascuna lista, non deve essere superiore al numero dei consiglieri attribuiti a ciascuna sezione come indicato nell'art. 14. Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, il nome, luogo e data di nascita.

Le liste devono essere consegnate, in duplice copia, entro e non oltre le ore 14 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea dei consorziati ad un funzionario del consorzio all'uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l'indicazione del giorno e dell'ora di ricezione.

Le liste devono essere firmate, per accettazione, dai candidati e presentate da un numero di consorziati non inferiore al 1% degli aventi diritto al voto di ogni sezione. Le firme dei candidati e quelle dei presentatori delle liste, dovranno essere dichiarate autentiche da un notaio o dal segretario comunale, o da uno o più funzionari del Consorzio all'uopo designati dal Presidente.

I candidati e i presentatori non possono figurare in più di una lista. Qualora più liste contengano uguali firme di candidati o di sottoscrittori, avrà efficacia la firma

apposta sulla lista pervenuta anteriormente, considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.

Le determinazioni debitamente motivate in ordine all'accettazione delle liste nonché alla eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista saranno comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni al primo fra i firmatari della relativa lista.

Le liste accettate saranno dal Consorzio distintamente trascritte secondo l'ordine di presentazione su schede differenziate sezione per sezione predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste. In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella e a fianco di ciascuno dei nomi dei candidati nelle liste sarà stampata una casella di minore dimensione.

Resta, comunque, ferma per gli elettori la facoltà di votare nell'ambito della sezione di appartenenza, per qualsiasi iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto della sezione stessa, anche non indicato nelle liste di candidati previsti nei commi quarto e seguenti del presente articolo. A tal fine sulle schede saranno tracciate in ogni caso tante righe in bianco quanti sono i consiglieri da eleggere, sulle quali l'elettore potrà scrivere i nomi dei candidati prescelti.

Per votare i candidati che figurano in una lista va apposto un segno sulla casella stampata in testa alla lista medesima.

L'elettore può altresì votare singoli candidati indicati nella lista apponendo un segno nelle relative caselle, stampate, a fianco dei nominativi medesimi, ferma restando la possibilità di integrare tali manifestazioni di voto con l'indicazione di altri candidati nelle apposite righe in bianco.

Non può votarsi, a pena di nullità della scheda, un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri attribuiti alla sezione.

Le norme contenute negli ultimi quattro commi dell'art. 15 dovranno essere riportate in calce alle schede.

Articolo 16 (Votazioni)

Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto.

In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo, seduta stante alle necessarie correzioni sulla base di apposita dichiarazione di rettifica, a firma del Presidente del Consorzio o dei funzionari consorziali da lui delegati, esibita e consegnata dall'interessato.

Tra l'apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno dieci ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nell'apposita sala saranno ammessi a votare.

Il Presidente del seggio, accertata l'identità dell'avente diritto al voto, consegnerà la scheda a ciascun votante in base alla sezione di appartenenza.

Il votante, espresso il voto, consegnerà la scheda, dopo averla chiusa, al Presidente del seggio, il quale, previo riscontro, la introdurrà subito nell'apposita urna. Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante contenuto nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Sono nulle le schede che oltre all'espressione del voto contengono qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza.

Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di cui al successivo art. 17.

Per quant'altro non previsto nel presente articolo valgano per quanto applicabili, le disposizioni per l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e successive variazioni.

Articolo 17 (Scrutinio)

Subito dopo la chiusura della votazione il Presidente e gli scrutatori procederanno allo scrutinio, previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con quelle prese in consegna.

Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all'Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate ed agli altri atti.

Articolo 18 (Validità ed efficacia delle votazioni)

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Rimarranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità risulterà eletto colui che è iscritto nei ruoli per un contributo più elevato.

In caso di parità di contributo, risulterà eletto il contribuente più anziano.

Articolo 19 (Reclami)

I verbali relativi alle operazioni elettorali, devono pervenire in copia alla struttura regionale competente in materia, entro dieci giorni dalla data di svolgimento dello scrutinio.

Contro le operazioni elettorali può essere interposto ricorso alla Giunta Regionale, entro venti giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali nell'albo consortile.

Il Comitato esecutivo, non oltre dieci giorni dalla data di chiusura delle votazioni, presa visione dei verbali e degli atti, proclama e pubblica i risultati delle votazioni e i nominativi degli eletti.

La Giunta regionale decide dei ricorsi avverso le operazioni elettorali entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Articolo 20 (Cause di ineleggibilità)

Non possono essere eletti quali componenti del Consiglio di amministrazione:

- a) I minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati.
- b) I falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) Coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) Coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
- e) Coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati

sottoposti a misura di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;

- f) I funzionari dello Stato, della Regione e degli Enti delegati, cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del Consorzio;
- g) I dipendenti, comunque denominati, nonché i pensionati del Consorzio;
- h) Coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;
- i) Coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- j) Coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
- k) Coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

Non possono essere contemporaneamente consiglieri gli ascendenti o discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi.

SEZIONE 2^ - IL CONSIGLIO

Articolo 21 (Composizione)

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da:

- Dieci consiglieri eletti, fra gli aventi diritto al voto, dall'assemblea dei proprietari degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile e dagli altri soggetti indicati dalle disposizioni di legge, iscritti nel catasto dell'ente e tenuti a pagare il contributo consortile.
- Un rappresentante nominato dai comuni il cui territorio ricade integralmente nel comprensorio di bonifica.

Le norme disciplinanti l'elettorato attivo e passivo e le operazioni elettorali sono contenute nella legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4 e successive modificazioni, nella legge regionale 11 dicembre 1998 n.53 e nel regolamento per le elezioni.

Articolo 22 (Funzioni e competenze)

Il Consiglio determina l'indirizzo amministrativo del consorzio e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo statuto, approva i piani e programmi delle attività consortili.

Spetta al Consiglio:

- a) Eleggere a scrutinio segreto nel suo seno, tra i membri eletti dall'Assemblea dei consorziati, il Presidente, il Vice presidente e fissarne gli emolumenti.
- b) Eleggere a scrutinio segreto nel suo seno, tre membri del comitato esecutivo.
- c) Insediare nel suo seno, il membro nominato dai comuni il cui territorio ricade integralmente nel comprensorio di bonifica.
- d) Eleggere due revisori dei conti effettivi e due supplenti scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro, nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri.
- e) Insediare il collegio dei revisori dei conti, compreso il presidente, quest'ultimo nominato dalla giunta regionale, e fissarne gli emolumenti.
- f) Fissare i gettoni di presenza spettanti ai componenti gli organi consorziali per la loro partecipazione alle sedute, e alle commissioni.
- g) Adottare lo statuto e le sue eventuali modifiche.
- h) Adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche.
- i) Approvare il programma triennale dei lavori pubblici ed i suoi eventuali aggiornamenti annuali.
- j) Approvare il programma annuale di attività unitamente al bilancio preventivo ed ai criteri per il finanziamento definitivo delle opere.
- k) Adottare il regolamento per le elezioni.
- l) Convocare l'assemblea per l'elezione del consiglio.
- m) Formulare le proposte ed esprimere i pareri previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali.

- n) Delimitare il perimetro consortile di contribuenza.
- o) Adottare il piano di classifica per il riparto provvisorio e definitivo delle spese di esecuzione, di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al consorzio nonché degli oneri generali di funzionamento.
- p) Deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni.
- q) Deliberare il conto consuntivo e le variazioni dei residui attivi e passivi.
- r) Deliberare sulle convenzioni di gestione stabilite dalla regionale 11 dicembre 1998 n.53.
- s) Deliberare l'assunzione di mutui salvo il disposto del successivo articolo 25 lettera l).
- t) Pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal comitato esecutivo.
- u) Deliberare in riguardo al perseguimento delle finalità dell'ente, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari, nonché su trasferimento a titolo gratuito delle aree e i fabbricati demaniali sui quali risulti costituito il diritto di usufrutto a favore del consorzio stesso.
- v) Approvare l'elenco in cui sono indicate, distintamente, le aree nonché i fabbricati intestati al demanio dello stato, di cui il consorzio risulti usufruttuario.
- w) Deliberare la costituzione, nel suo interno di commissioni aventi compito di istruire e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza.
- x) Deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad enti, società ed associazioni la cui attività riveste interesse per la bonifica e per l'irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell'ambiente.
- y) Deliberare sui criteri per le licenze e concessioni temporanee a terzi non consorziati.
- z) Decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni.
- aa) Deliberare la decadenza dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 35.

Articolo 23 (Convocazioni)

Il Consiglio si riunisce di diritto non meno di due volte all'anno.

Le riunioni del Consiglio avranno luogo nella sede del Consorzio.

La convocazione del Consiglio è disposta dal presidente, con preavviso mediante lettera raccomandata, di almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza non considerando i giorni festivi.

L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno, e l'ora della riunione.

In caso d'urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di due giorni, mediante comunicazione telegrafica non considerando i giorni festivi.

Almeno due giorni prima della riunione, non considerando i giorni festivi gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri.

Il Consiglio è, altresì, convocato su richiesta, mediante lettera raccomandata con l'indicazione degli argomenti da trattare, dalla maggioranza dei componenti il comitato

esecutivo o da almeno cinque consiglieri in carica o su richiesta del collegio dei revisori dei conti, ai sensi del successivo articolo 46 ultimo comma.

Il Consiglio si riunisce in prima seduta su convocazione del presidente uscente.

Assume la presidenza provvisoria il consigliere eletto con il più alto numero di voti preferenziali.

In caso di parità di voti assume la presidenza il più anziano di età.

Nella prima riunione il consiglio procede all'elezione del presidente, del vice presidente e dei componenti il comitato esecutivo.

SEZIONE 3^ - COMITATO ESECUTIVO

Articolo 24 (Composizione)

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente del consorzio, dal vice presidente e da tre altri membri eletti a termini dell'articolo 22 lettere a) e b).

Articolo 25 (Funzioni)

Spetta al Comitato:

- a) Approvare l'elenco degli aventi diritto al voto.
- b) Determinare il numero dei membri del Consiglio di amministrazione da eleggere in ogni sezione, come disposto dal regolamento per le elezioni.
- c) Nominare i componenti dei seggi elettorali.
- d) Deliberare di stare in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- e) Predisporre lo statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile nonché il regolamento per le elezioni.
- f) Applicare le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
- g) Provvedere alla costituzione, modificazione, risoluzione dei rapporti di lavoro e ai provvedimenti disciplinari del personale dipendente.
- h) Predisporre il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative variazioni.
- i) Deliberare sui servizi di riscossione tributi, tesoreria e cassa.
- j) Deliberare sui ruoli di contribuzione sulla base dei piani di riparto delle spese di cui all'articolo 22 lettera o), e del bilancio di previsione di cui all'articolo 22 lettera p), deliberati dal Consiglio.
- k) Deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di enti e di privati.
- l) Deliberare sull'assunzione di mutui, garantiti da delegazioni sui contributi, per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche e private a carico della proprietà.
- m) Deliberare sui progetti esecutivi, e sulle perizie di variante.
- n) Deliberare sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- o) Deliberare sugli accordi di programma tra i consorzi e le altre autorità locali per definire in modo integrato e coordinato questioni di interesse comune.
- p) Disporre per l'aggiornamento del catasto consortile nonché dell'elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione.
- q) Sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali.
- r) Deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

- s) Decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni.
- t) Proclamare i risultati delle votazioni dell'assemblea e i nominativi degli eletti.
- u) Dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal consiglio.
- v) Provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali - sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio - dandone notizia al Consiglio stesso nell'adunanza immediatamente successiva.

Articolo 26 (Provvedimenti d'urgenza)

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio di Amministrazione, il Comitato esecutivo delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio alla sua prima riunione.

Articolo 27 (Convocazione)

Il Comitato è convocato non meno di sei volte all'anno d'iniziativa del Presidente. Deve altresì essere convocato quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Comitato esecutivo avranno luogo nella sede consorziale.

La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai componenti almeno quattro giorni prima esclusi quelli festivi di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima esclusi quelli festivi della data di riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione telegrafica ai componenti almeno un giorno prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi.

SEZIONE 4^ - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

Articolo 28 (Funzioni del Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.

Il presidente esercita le seguenti principali funzioni:

- a) Firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest'ultima e per determinate materie, il direttore del Consorzio;
- b) Firma i ruoli di contribuenza e le delegazioni sui contributi consortili;
- c) Convoca e presiede il Consiglio e il Comitato;
- d) Sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge e di regolamento e dello statuto;
- e) Promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Comitato;
- f) Ordina i pagamenti e le riscossioni;
- g) Denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici, con facoltà di delega al direttore del consorzio;
- h) Presiede alle gare e alle licitazioni per l'aggiudicazione di appalti e forniture;
- i) Resiste in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale.
- j) Delibera, in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione del Comitato, sulle materie di competenza del Comitato stesso escluse quelle indicate all'art. 25, lettera v), e all'art. 26.

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato esecutivo nella prima riunione.

Articolo 29 (Funzioni del Vice-Presidente)

Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

SEZIONE 5^ - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 30 (Accettazione delle cariche)

L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata, entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche sociali, con raccomandata R.R. entro tre giorni dalla data della proclamazione della votazione, a seconda si tratti di elezione a consigliere od alle altre cariche sociali.

In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto è considerato rinunciatario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore nell'ambito della lista di appartenenza della sezione. Anche in tale ipotesi si applicano i commi 1° e 2° del presente articolo ed il termine di cui al 2° comma decorre dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.

Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quella della mancata accettazione, valgono le norme del successivo art. 36.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vice Presidente di membro del Comitato esecutivo, il Consiglio di amministrazione procederà a nuova elezione.

In caso di annullamento delle elezioni disposto d'ufficio dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 23 della Legge regionale del 21 gennaio 1984, n. 4, decadrà l'accettazione di tutte le cariche.

Articolo 31 (Rinuncia alle cariche)

In caso di rinuncia di qualcuno degli eletti come previsto dall'articolo 30, il comitato esecutivo procederà alla proclamazione integrativa del subentrante ai sensi del 3° comma del citato articolo.

Articolo 32 (Durata delle cariche)

Tutti i componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni, a partire dalla data di scadenza formale dei precedenti organi e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di svolgimento delle elezioni.

Articolo 33 (Inizio e scadenza delle cariche)

I membri del nuovo Consiglio di amministrazione assumono la carica al momento dell'insediamento che avverrà su convocazione del Presidente uscente, e comunque non oltre il 1° gennaio dell'anno successivo a quello delle elezioni.

Il Presidente ed il Vice-presidente e gli altri componenti il Comitato esecutivo entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 30.

La scadenza di tutte le cariche si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l'entrata in carica sia avvenuta in epoca successiva al 1° gennaio.

Qualora i nuovi organi non siano stati eletti, o non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art. 30, gli organi cessati per scadenza del termine

rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, fino all'effettivo insediamento dei nuovi organi con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 34 (Dimissione dalle cariche)

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata diretta al Consorzio.

Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui è avvenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

Per quanto riguarda specificatamente le dimissioni dalla carica di consigliere, queste hanno invece effetto immediato, salvo che in conseguenza di esse il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione scenda al di sotto dei due terzi, nel qual caso si applica il disposto del comma precedente.

Articolo 35 (Decadenza dalle cariche)

La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità.

Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio o del Comitato esecutivo, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 40.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di amministrazione previa comunicazione dei motivi all'interessato.

La cessazione della qualità di rappresentante, di cui al precedente art. 6 produce la perdita della carica di consigliere.

La cessazione dalla carica di consigliere comporta la perdita delle altre cariche consorziali.

Articolo 36 (Vacanza dalle cariche)

Quando il Presidente, il Vice-presidente od alcuno dei componenti il Comitato esecutivo cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

I membri del Consiglio di amministrazione eletti dall'Assemblea dei consorziati che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti, ove possibile, dal primo dei non eletti della medesima lista. Nel caso che il numero dei componenti elettivi del Consiglio risulti ridotto a meno di due terzi, l'Assemblea dovrà essere convocata entro tre mesi per l'integrazione del Consiglio stesso.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo del membro designato dal Comune dovrà essere richiesta al comune interessato la designazione del sostituto.

I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Articolo 37 (Rimborso spese)

Ai componenti gli Organi consorziali spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute e ai lavori e il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio, nelle forme e con le modalità da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

Articolo 38 (Validità delle adunanze)

Le adunanze del Consiglio, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti elettivi, tra cui il presidente o il vice presidente.

Le adunanze del comitato esecutivo, salvo che non sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il presidente o il vice presidente.

Articolo 39 (Segreteria Organi Consorziali)

Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo con voto consultivo.

La segreteria degli organi consorziali è svolta dal direttore o da funzionario da lui delegato.

Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il direttore o altro funzionario presente alla seduta, l'interessato dovrà astenersi e, qualora, trattasi del segretario le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.

Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del consiglio e del comitato altri funzionari del consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.

Articolo 40 (Astensioni)

Il consigliere o il componente di comitato che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quelli del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.

La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

Articolo 41 (Votazioni)

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia prescritta una speciale maggioranza.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente è computato come doppio, sempreché serve a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.

Articolo 42 (Verbali adunanze)

Per ogni adunanza è redatto dal segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto

richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario.

Articolo 43 (Pubblicazione deliberazioni)

Le deliberazioni degli Organi consorziali debbono essere pubblicate nell'albo del Consorzio per tre giorni consecutivi esclusi i festivi e i non lavorativi non oltre il decimo giorno successivo alla data della loro adozione.

Le deliberazioni di cui sia stata dichiarata l'urgenza, sono pubblicate solamente nel giorno immediatamente successivo che non sia festivo o non lavorativo.

Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti, per due giorni successivi a quelli di pubblicazione a disposizione di chiunque vi abbia interesse in conformità a quanto disposto dalla legge n.241/1990 e nel regolamento consortile che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dell'accesso ai documenti amministrativi del consorzio.

Articolo 44 (Ricorso avverso le deliberazioni)

Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizioni dinanzi all'Organo che le ha emanate entro dieci giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.

L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'Organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo di raccomandata con R.R. entro 6 giorni.

L'opposizione non sospende l'esecutorietà della deliberazione.

Articolo 45 (Copia deliberazioni)

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli Organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti di cui al regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione dell'accesso ai documenti amministrativi del consorzio.

SEZIONE 6^ - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 46 (Costituzione - funzioni - durata)

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra gli iscritti nei registri dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri.

La Giunta regionale designa uno dei membri effettivi con il compito di presiedere il collegio; gli altri due membri effettivi e due membri supplenti sono nominati dal consiglio di amministrazione.

Non possono essere eletti alla carica di revisore dei conti e se nominati decadono dall'ufficio:

- a) I minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati.
- b) I falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento.
- c) Coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione.
- d) Coloro che non abbiano la cittadinanza italiana.
- e) Coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposto a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento.
- f) Coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto non hanno reso il conto della loro gestione.
- g) Coloro che hanno liti pendenti con il consorzio.
- h) Coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali.
- i) Coloro che, avendo un debito liquido esigibile verso il consorzio, si trovino legalmente in mora.

Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti il consiglio, i dipendenti e gli ex dipendenti del consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

I componenti il collegio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti:

- a) Vigila sulla gestione contabile e del Consorzio.
- b) Presenta al Consiglio di amministrazione una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo ed esprime il proprio parere sugli atti di variazione del bilancio.
- c) Accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
- d) Esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;

Il Collegio dei revisori dei conti assiste alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente del Collegio, ovvero un altro revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze del Comitato esecutivo.

I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, relativi ad atti contabili, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

Il revisore, che senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I revisori supplenti - con precedenza al più anziano di età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento di integrazione del collegio di cui al comma precedente.

Delle riunioni del Collegio dei revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Qualora il Collegio dei revisori accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione del Consiglio ai sensi del precedente articolo 23.

SEZIONE 7^ - AMMINISTRAZIONE

Articolo 47 (Struttura operativa)

La struttura operativa del Consorzio è definita dal Piano di Organizzazione Variabile.

Essa è diretta, coordinata e sovrintesa dal direttore generale e/o dal direttore.

Il direttore generale e/o il direttore assicura il buon funzionamento degli uffici consorziali e relaziona sull'andamento della gestione consortile al presidente e all'amministrazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse del servizio o a richiesta del presidente e del comitato.

Inoltre, in caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, pone in essere gli atti necessari ad evitare nocumento al consorzio.

Articolo 48 (Gestione patrimoniale e finanziaria)

La gestione del consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziari del consorzio.

L'esercizio finanziario del consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il fondo di riserva, iscritto nel bilancio è destinato alla copertura di spese impreviste, nonché di maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio.

Nel caso in cui al 31 dicembre di ogni anno si verificano straordinarie esigenze di bilancio, il comitato può effettuare prelevamenti dal fondo di riserva mediante l'adozione di apposita deliberazione, da comunicare all'organo consiliare.

SEZIONE 8^ - RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

Articolo 49 (Classifica provvisoria e definitiva)

Le spese di funzionamento del consorzio, di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e per l'adempimento di tutte le finalità istituzionali sono a carico della proprietà consorziata sulla base di piani di classifica, provvisori e definitivi, e a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, come stabilito dall'articolo 36 della legge regionale 11 dicembre 1998 n° 53.

I predetti piani, adottati dal consiglio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

Articolo 50 (Ruoli di contribuenza)

I ruoli annuali di contribuenza a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno consegnati al servizio di riscossione tributi competente nei modi e termini stabiliti per le imposte dirette.

Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

Il ricorso deve essere proposto al Comitato esecutivo entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora.

Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Comitato esecutivo ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

I consorziati sono tenuti a denunciare le variazioni intervenute nelle loro proprietà presentando copia notarile del relativo atto pubblico con gli estremi della trascrizione nei registri immobiliari.

Le denunce presentate entro il 31 agosto di ogni anno avranno effetto, per quanto riguarda l'iscrizione a ruolo, dall'anno immediatamente successivo.

Quelle presentate posteriormente, avranno effetto a decorrere dal secondo anno successivo alla presentazione.

Articolo 51 (Riscossione contributi)

La riscossione dei contributi consorziali sarà effettuata a mezzo di concessionario del servizio riscossione dei tributi, secondo quanto previsto dalla legge.

Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.

Articolo 52 (Servizio di tesoreria)


Le funzioni di cassiere del consorzio sono affidate ad un Istituto bancario, previo apposito atto di convenzione.

COMITATO ESECUTIVO

CONSORZIO DI BONIFICA N° 9

"Valle del Liri"

CASSINO (FR)



ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 19 GIUGNO 2001

Deliberazione n° 185

L'anno duemilauno (2001) il giorno diciannove (19) del mese di giugno (19-06-2001) alle ore 16,00 presso la sede del Consorzio di Bonifica n° 9, sita in Cassino alla Via GB Vico n° 6, auto convocatosi nella seduta del 12 giugno 2001, si è riunito il Comitato esecutivo del consorzio, così composto:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1) Armando Del Greco | Presidente |
| 2) Walter Corsetti | Vice Presidente |
| 3) Elvio Rizzo | Membro |
| 4) Antonio Grazio Ferraro | " |
| 5) Antonio Marino Russo | " |
| 6) Gaetano Atrei Garofano | " |
| 7) Arcangelo D'Alessandro | " |

Per trattare il seguente argomento all'ordine del giorno

OGGETTO: aggiornamento e modifiche del testo dello statuto consortile.

ASSISTE: il Dr Remo Marandola, Direttore con funzioni di segretario.

ASSUME la presidenza il sig. Dr Armando Del Greco, Presidente, il quale, costatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Si passa a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno.

IL COMITATO ESECUTIVO

Vista la deliberazione del commissario ad acta n° 1 del 14 aprile 1995 con la quale, lo statuto del consorzio, è stato adeguato e/o modificato, in applicazione della legge regionale 21 gennaio 1984 n° 4 recante "Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica".

Considerato che con successiva legge regionale 11 dicembre 1998 n° 53, recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n° 183", nel disciplinare l'organizzazione regionale della difesa del suolo, sono stati anche stabiliti nuovi rapporti tra i consorzi di bonifica e gli altri enti (Provincia, comune, ATO) e modificato anche le modalità di finanziamento delle attività di bonifica.

Atteso che i nuovi e specifici compiti assegnati ai consorzi di bonifica dalla citata legge regionale riguardanti in particolare la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, impianti ed attività inerenti alla difesa del suolo, non trovano riscontro nello statuto attualmente in vigore.

Considerato altresì che con la legge regionale 10 maggio 2001 n° 10, sono state modificate e/o integrate le norme di della legge regionale 21 gennaio 1984 n° 4, in particolare per quanto attiene al numero dei membri gli organi elettivi dei consorzi di bonifica.

Dato atto che la suddetta legge regionale 10/2001, stabilisce che per l'elezione dei nuovi consigli d'amministrazione i consorzi di bonifica sono tenuti a provvedere, nel termine di giorni sessanta, a adeguare i propri statuti alle disposizioni in essa contenute.

Visto ed esaminato lo schema di statuto adeguato all'uopo predisposto dalle competenti strutture consortile con le modifiche e/o integrazioni, in conformità ed in applicazione delle citate disposizioni regionali.

Ritenuto che lo schema stesso è conforme alle norme vigenti in materia ed alle leggi regionali 21 gennaio 1984 n° 4, 11 dicembre 1998 n° 53 e 17 ottobre 1994 n° 50, e pertanto, proponibile all'esame del consiglio d'amministrazione per l'adozione del relativo provvedimento ai sensi della lettera f) dell'articolo 23 del vigente statuto.

Mediante votazione resa nelle forme di legge

UNANIME

DELIBERA

- A) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- B) Di proporre all'approvazione del consiglio d'amministrazione, il nuovo testo dello statuto consortile adeguamento, integrato e/o modificato come in premessa specificato.
- C) La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 21 gennaio 1984 n° 4.

Letto approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

(Dr Remo Marandola)



IL PRESIDENTE

(Dr Armando Del Greco)

Armando Del Greco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 43 del vigente statuto dell'ente, è stata in pubblicazione per tre giorni consecutivi, dal...2.2.2001.....al...2.5.2001.....

Non sono state presentate opposizioni.

Cassino 25.06.2001



IL DIRETTORE
(Dott. Remo Marandola)

La presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 21 gennaio 1984 n° 4, è stata trasmessa alla struttura regionale competente per materia, in data3.LUG.2001.....con lettera raccomandata, protocollo n° 24.27.

PER COPIE
IL DIRETTORE
(Dott. Remo Marandola)

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

CONSORZIO DI BONIFICA N° 9

'Valle del Liri

CASSINO (FR)



ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 22 GIUGNO 2001

Deliberazione n° 8

L'anno duemilauno (2001) il giorno ventidue (22) del mese di giugno (22-06-2001) alle ore 16,00 presso la sede del Consorzio di Bonifica n° 9, sita in Cassino alla Via GB Vico n° 6, convocato mediante raccomandata n° 2338 del 14 giugno 2001, si è riunito il Comitato esecutivo del consorzio, così composto:

1) Armando Del Greco	Presidente
2) Walter Corsetti	Vice Presidente
3) Arcangelo D'Alessandro	membro
4) Reginaldo de Luca	"
5) Aldo Diodati	"
6) Antonio Grazio Ferraro	"
7) Carlo Ferdinandi	"
8) Gaetano Atrei Garofano	"
9) Antonio Mario Mallozzi	"
10) Gaetano Marandola	"
11) Antonio Marino Russo	"
12) Silvano Marsella	"
13) Alfredo Nardone	"
14) Elvio Rizzo	"

Per trattare il seguente argomento all'ordine del giorno

OGGETTO: aggiornamento e modifiche del testo dello statuto consortile.

È **PRESENTE** il revisore dei conti Dr Giuliano Masci.

SONO ASSENTI: i consiglieri Reginaldo De Luca e Gaetano Marandola.

ASSISTE: il Dr Remo Marandola, Direttore con funzioni di segretario.

ASSUME la presidenza il sig. Dr Armando Del Greco, Presidente, il quale, costatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Si passa a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- a. Il consorzio, conformemente alle disposizioni della legge regionale 21 gennaio 1984 n° 4, recante "Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica", è retto attualmente dallo statuto approvato deliberazione del commissario ad acta n° 1 del 14 aprile 1995.
- b. Con l'emanazione della legge regionale 11 dicembre 1998 n° 53, recante "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n° 183", è stata tra l'altro, disciplinata l'organizzazione regionale della difesa del suolo, stabiliti nuovi rapporti tra i consorzi di bonifica e gli altri enti (Provincia, comune, ATO) e modificato anche le norme di finanziamento delle attività di bonifica.
- c. Con l'articolo 120 (disposizioni concernenti i consorzi di bonifica) della legge regionale n° 10 del 10 maggio 2001, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001", sono state apportate rilevanti modifiche e/integrazioni alla legge regionale 21 gennaio 1984 n° 4, in particolare per quanto attiene al numero dei membri gli organi elettivi dei consorzi di bonifica.

Dato atto che i nuovi e specifici compiti assegnati ai consorzi di bonifica dalle citate disposizioni regionali, in particolare quelli riguardanti la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere, impianti ed attività inerenti alla difesa del suolo, non trovano riscontro nello statuto attualmente in vigore, perciò occorre apportare allo stesso le opportune modifiche e/o integrazioni.

Vista la deliberazione n° 185 del 19 giugno 2001, con la quale il comitato esecutivo dell'ente sottopone all'approvazione del consiglio la proposta d'adeguamento e modifica dello statuto consortile.

Atteso che il testo di statuto proposto dal comitato esecutivo, è redatto in conformità delle disposizioni di cui alle leggi regionali in premessa richiamate, e della bozza concordata tra l'Unione regionale dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche delle Irrigazioni e dei Miglioramenti fondiari (ANBI) e le Organizzazioni professionali agricole regionali.

Dato atto che nella riunione congiunta tenutasi il 21 giugno 2001, le commissioni "Programmazione e risanamento finanziario" e "Assistenza tecnica", hanno espresso parere favorevole all'adeguamento e modifica dello statuto consortile.

Ritenuto, pertanto, lo schema di statuto conforme alle norme vigenti in materia ed alle LLRR 21 gennaio 1984 n° 4, 11 dicembre 1998 n° 53 e 10 maggio 2001 n° 10

Vista la legge regionale 21 gennaio 1984 n° 4.

Vista la legge regionale 11 dicembre 1998 n° 53.

Vista l'articolo 122 della legge regionale 10 maggio 2001 n° 10.

Visto il DPR 29 settembre 1973 n° 602.

Visto il RD 13 febbraio 1933 n° 215, in particolare gli articoli 10, 11, 21 e 59.

Visto il vigente statuto dell'ente.

Mediante votazione resa nelle forme di legge

UNANIME

DELIBERA

- A) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- B) Di approvare la deliberazione del comitato esecutivo n° 185 del 19 giugno 2001 e l'allegato statuto consortile adeguato, integrato e/o modificato, come specificato in premessa.
- C) La presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 21 gennaio 1984 n° 4 pertanto, ai sensi e per gli effetti del comma uno dell'articolo 27 della medesima LR, è trasmessa, unitamente allo statuto, alla struttura regionale competente per materia, per l'adozione del relativo atto d'approvazione da parte della Giunta Regionale Lazio.

Letto approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
(Dr. Remo Marandola)



IL PRESIDENTE
(Dr. Armando Del Greco)

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

24 AGO. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

24 AGO. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - AUGELLO - IANNARILLI - ROBILOTTA - SAPONARO - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° 1299

OGGETTO: ATTO DI CONTROLLO. CONSORZIO DI BONIFICA N. 9 "VALLE DEL LIRI". DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 GIUGNO 2001, N. 8, AVENTE PER OGGETTO: "AGGIORNAMENTO DEL TESTO DELLO STATUTO CONSORTILE", SCADENZA 27 AGOSTO 2001.

PER COPIA CONFORME



OGGETTO: Atto di controllo. Consorzio di Bonifica N. 9 "Valle del Liri". Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2001, n. 8, avente per oggetto: "Aggiornamento del testo dello Statuto Consortile".

SCADENZA 27 Agosto 2001 - Approvazione -

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4;

VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53;

VISTA la legge regionale 10 maggio 2001, n.10;

VISTA la deliberazione 22/06/2001, n. 8 del Consorzio di bonifica n. 9 "Valle del Liri" con la quale, ai sensi delle modificazioni normative introdotte dall'art. 120 della L.R. 10/05/2001 n. 10, si è proceduto all'approvazione del nuovo Statuto consortile;

ESAMINATO lo Statuto del Consorzio di bonifica n. 9 "Valle del Liri" allegato alla suddetta deliberazione, pervenuta alla Regione in data 28/06/2001 ed acquisita al protocollo n. 0253;

TENUTO CONTO che i termini per l'esercizio del controllo da parte della Giunta regionale sono di sessanta giorni a decorrere dalla data di acquisizione dell'atto consortile da parte della competente struttura amministrativa e, pertanto, scadono il giorno 27/08/2001;

Be ^{Tenuto conto che} ~~SENTITA~~ la competente Commissione consiliare; *non ha fatto pervenire, alla data odierna,*

VISTA la legge : 15 maggio 1997, n. 127;

all'unanimità;



DELIBERA

di Approvare la deliberazione 22/06/2001, n. 8 del Consorzio di bonifica n. 9 "Valle del Liri" e lo Statuto ad essa allegato.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



Per Copia Conforme
Il Segretario Responsabile
F. Guccione
- 3 SET. 2001

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 43 del vigente
statuto dell'ente, è stata in pubblicazione per tre giorni consecutivi,
dal....26 GIU. 2001.....al.....26 GIU. 2001.....

Non sono state presentate opposizioni.

Cassino 26 GIU. 2001



IL DIRETTORE
(Dott. Remo Marandola)

La presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 28 della legge
regionale 21 gennaio 1984 n° 4, è stata trasmessa alla struttura
regionale competente per materia, in data26 GIU. 2001.....con
lettera raccomandata, protocollo n°..2389

PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE
(Dott. Remo Marandola)